



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Scovazzo ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18673/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]** (VNCSVT69C03L219T) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 160 10138 TORINO ; , elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 160 10138 TORINO presso il difensore avv. **[REDACTED]**

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]** (DGLNRC73R17L219U) CORSO GOVONE 8 10100 TORINO ; , elettivamente domiciliato in VIA GOVONE,8 10129 TORINO presso il difensore avv. **[REDACTED]**

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. CAMERANO MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 43 10121 TORINO presso il difensore avv. CAMERANO MARIO

[REDACTED] (C.F. 09008270010), con il patrocinio dell'avv. CAMERANO MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 43 10121 TORINO presso il difensore avv. CAMERANO MARIO

CONVENUTO/I

[REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL MAURIZIO 8 F 10131 TORINO presso il difensore avv. **[REDACTED]**

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come indicato a verbale di udienza.

In fatto

Il sig. **[REDACTED]** citava in giudizio la **[REDACTED]** srl, esponendo:



- di avere acquistato in data 1.3.93 dalla convenuta un bungalow, che veniva installato su di una piazzola all'interno del campeggio, sino alla stagione 2008/2008;
- che in data 19.12.2008 il [redacted] segnalava che a causa di una slavina aveva investito il bungalow;
- di aver constatato in data 26.2.12 la distruzione del bungalow, che risultava sommerso dalla neve;
- che il Campeggio non aveva dato corso alla richiesta di risarcimento del danno.

L'attore chiedeva quindi il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2051 cod.civ.

Si costituiva la convenuta, chiedendo la autorizzazione alla chiamata in lite dell'assicurazione, ed esponendo che la slavina era provenuta da un pendio latistante l'area delle piazzole, estraneo alla proprietà del campeggio, e che comunque la eccezionalità della nevicata escludeva ogni addebitabilità dell'evento dannoso.

Si costituiva l'assicurazione evocata in lite, non contestando l'obbligazione di sicurezza, producendo la polizza ed esponendo difese sovrapponibili a quelle dell'assicurato.

La causa veniva riunita a quella portante il n. 22355/2010 RG, promossa da

[redacted], il quale, citando in giudizio [redacted] e [redacted], esponeva:

- di avere acquistato nel 1990 un bungalow da [redacted] piazzandolo sull'area a ciò destinata, sulla scorta di contratto di locazione con Campeggio, il quale aveva avvertito il 18/19.12.2008 che il bungalow era stato danneggiato da una slavina;
- di aver constatato in data 23.12.2008 che il bungalow era stato investito da una slavina staccatasi dal lato della strada comunale di collegamento tra Borgata e la SS 23, e che la slavina aera stata provocata dall'accumulo di neve a lato strada, formato dal servizio di pulizia strade appaltato a [redacted];
- che né i convenuti, né l'assicurazione di [redacted] avevano dato corso alla richiesta di risarcimento del danno.

L'attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti a tale risarcimento.



I convenuti si costituivano, esponendo difese sovrapponibili a quelle esposte da **Campeggio Chisonetto** srl nel giudizio 18673/2010; evocata in lite, la **Landina SA** non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Dopo uno scambio di memorie e l'escussione di diversi testi la causa veniva discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies cpc.

In diritto

Gli attori sostengono la ascrivibilità a **Campeggio Chisonetto** del danno causato dalla slavina di cui alle fotografie agli atti (cfr in particolare quelle prodotte ai nn. 43 e ss da **Antonio LIZIO**), ai rispettivi chalet prefabbricati, ed invocano la norma di cui all'art. 2051 cod.civ., oltre che - il solo sig. **Luigi**- le norme in tema di locazione e di deposito.

La difesa dei convenuti si attesta sulla valorizzazione della circostanza che l'area dalla quale si è staccata la slavina non è di pertinenza del campeggio, sulla ricorrenza di un caso fortuito, e sulla assenza di condotte rimproverabili in capo alla società incaricata dello sgombero neve sulla strada comunale di cui alle dette fotografie, che collega la frazione di Borgata con la SS 23.

E' senz'altro vero, come si può apprezzare dalle fotografie, che l'area dalla quale si staccò la slavina, e che venne percorsa dalla massa nevosa prima di investire il camping, non è di proprietà del **Campeggio Chisonetto** (cfr, sul punto, le dichiarazioni del teste **Luigi Charet**): il che esclude che il Campeggio possa essere ritenuto custode della medesima; né pare applicabile l'insegnamento di Cass. 11.11.11 n. 23562, secondo il quale l'ente custode di una strada pubblica è responsabile anche ove il fatto lesivo tragga origine da terreni a lato della strada, posto che il detto ente gode di poteri autoritativi idonei a imporre interventi protettivi sui terreni latitanti la strada, poteri, evidentemente, preclusi al proprietario privato di un fondo, come il **Campeggio Chisonetto**.

La difesa degli attori espone che quest'ultimo, non proteggendo l'area adibita a sistemazione dei bungalow, ha violato i suoi doveri di custodia.



La tesi non è condivisibile: infatti, secondo dati notori detraibili dal notorio, l'unica difesa dalle valanghe è quella effettuabile nelle zone di distacco (come detto, precluse alle attivazioni del custode del sedime del campeggio), mentre la difesa "a valle" è, definitivamente, inidonea, anche perché, ove fosse teoricamente predisponibile, avrebbe un impatto visivo ed ambientale pari a quello di un vallo in cemento armato, non certamente conforme alla amenità di un campeggio montano.

D'altronde, condivisibile giurisprudenza insegna che in caso di ricorrenza di caso fortuito, la elisione del rapporto causale esclude la responsabilità del custode anche ove questi abbia tralasciato l'effettuazione di tutte le misure idonee a evitare il danno (Cass. 10.3.2006 n. 5254 e Cass. 19.12.2006 n. 2006 n. 27168); e i dati versati in lite premettono di affermare che la slavina in oggetto rappresentò un caso fortuito.

Deve preliminarmente essere notato che gli attori medesimi affermano di aver piazzato i loro prefabbricati nel campeggio in questione dal 1993 (il sig. **Viola**) e dal 1990 (il sig. **Lizzi**). Il fatto che per 15 e, rispettivamente, 18 anni gli attori non abbiano riscontrato la provenienza di problema alcuno dal versante a monte del campeggio, sotto la strada comunale di cui s'è detto, illustra di per sé come un evento come una slavina fosse del tutto imprevedibile, stante la importante ricorrenza statistica di anni del tutto privi di slavine. Non solo: il teste **Dionigi Lanzetta**, nato nel 1955, ha riferito : "...a mia memoria su quel pendio, prima del 2008, non ci furono mai slavine..." (cfr verb. ud. 11.10.12); ove si consideri che, come ampiamente dimostrato dalle produzioni documentali della parte convenuta **Campeggio Chisone**, le forti nevicate del dicembre 2008 indussero la protezione civile, il 17.12.08, a lanciare allarmi inequivocabili, a causa del fortissimo rischio di valanghe, giungendo a disporre la chiusura delle scuole e altresì delle piste da sci, non si può che considerare del tutto eccezionale, e dunque imprevedibile ed inevitabile, la caduta della slavina in oggetto. Tra l'altro, il contesto registrava anche la chiusura di molte strade nel nord ovest, a causa delle abbondantissime precipitazioni nevose, segno non equivoco della eccezionale gravità della situazione. (doc. da 1 a 6 conv. **Campeggio**



Sicchè, il distacco della slavina, in quanto fattore estraneo, recidente il nesso di causa tra la cosa in custodia in tesi non adeguatamente protetta (cfr Cass. già citata) e il danno, costituisce caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode (cfr Cass. 4.2.04 n. 2062; Cass.n9.3.10 n. 5658), ed altresì, costituendo impossibilità ad adempiere non imputabile, anche la responsabilità del locatore; non essendo deducibile in lite la responsabilità del depositario, visto che i bungalow in questione, da una parte è discutibile che siano beni mobili e, dall'altra, erano sul sedime del campeggio in forza dei prodotti contratto di locazione, e non sulla scorta di altro schema contrattuale.

Quanto alla responsabilità di [REDACTED], la quale ha pacificamente effettuato lo sgombero della neve, deve essere osservato che dagli atti non ritrae alcuna prova certa del fatto che la slavina si sia staccata, ovvero sia stata provocata, dall'accumulo di neve provocato a lato strada dall'azione di sgombero (ed anzi, il teste [REDACTED] ha riferito che la slavina si è staccata da "sottostrada", e il teste [REDACTED] ha opinato che la slavina si sia staccata dal pendio sottostante la strada). Sul punto, le fotografie prodotte dalla difesa del sig. [REDACTED] illustrano una strada con un alto guard rail laterale (il teste [REDACTED] ha riferito essere altro 1,50 mt), il che è poco compatibile con la possibilità di uno sversamento della neve dalla strada al pendio: tale sversamento, infatti, sarebbe osservabile in maniera sistemica lungo tutto il bordo della strada, mentre appare solo a punti, dove la neve delle fotografie appare scura; notandosi come le fotografie illustrano una situazione di qualche giorno successiva al sinistro (e d'altronde gli attori affermano di aver constatato e documentato lo stato dei luoghi qualche giorno dopo l'evento dannoso), con nuova neve caduta sulle tracce della originaria slavina; la neve scura vicino alla strada pare una apposizione successiva al cessare della nevicata.

Ciò detto, non vi è prova, in lite, che una condotta quantomeno colposa sia da ascrivere alla [REDACTED] che si occupò dello sgombero della neve dalla predetta strada.

Le domande degli attori devono quindi essere respinte.



Le spese seguono la soccombenza, e devono essere compensate tra il ~~Campaggio Chianotto~~ e la terza chiamata, che non ha contestato l'obbligazione di sicurezza nei confronti del chiamato, producendo la relativa polizza nella causa più risalente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Respinge le domande degli attori;

condanna il sig. ~~XXXX~~ al pagamento a favore del convenuto ~~Campaggio Chianotto~~ delle spese di lite da questi sostenute, che liquida in euro 3'000,00 oltre iva e cpa per compenso al legale;

condanna il sig. ~~XXXX~~ al pagamento a favore dei convenuti ~~Campaggio Chianotto~~ e ~~Global~~ delle spese di lite da questi sostenute, che liquida in euro 1'500,00 oltre iva e cpa per compenso al legale, per ciascuno dei due convenuti;

compensa le spese di lite tra il convenuto ~~Campaggio Chianotto~~ e la terza chiamata.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino, 28 febbraio 2013

Il Giudice
dott. Stefano Scovazzo

